



CLUB ALPINO ITALIANO

REGOLAMENTO ELETTORALE DELLA SEZIONE DI FIRENZE APS

**ATTUAZIONE DEL TITOLO IV (CARICHE SOCIALI) DEL
REGOLAMENTO SEZIONALE**

S O M M A R I O

CAPO I - DELL'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO	3
Art. 1) (Ambito di applicazione)	3
Art. 2 (Soci elettori)	3
Art. 3 (Soci eleggibili)	3
Art. 4 (Casi di ineleggibilità e incompatibilità)	3
Art. 5 (Sostituzioni)	3
CAPO II - LA COMMISSIONE ELETTORALE	4
Art. 6 (Composizione)	4
Art. 7 (Convocazione)	4
Art. 8 (Presidente e segretario della Commissione)	4
Art. 9 (Funzionamento della Commissione)	4
Art. 10 (Primi compiti della Commissione)	5
Art. 11 (Lista orientativa)	5
Art. 12 (Ulteriori compiti della Commissione)	5
Art. 13 (Liste elettorali)	6
Art. 14 (Reclami contro le liste)	7
CAPO III – LE OPERAZIONI ELETTORALI	7
Art. 15 (Votazione)	7
Art. 16 (Scrutinio)	7
Art. 17 (Proclamazione)	8
Art. 18 (Reclami contro il risultato delle votazioni)	8
Art. 19 (Relazione finale; adempimenti successivi)	8
Art. 20 (Provvedimenti in caso di sostituzione di organo collegiale venuto meno durante il mandato)	9

N.B. - Abbreviazioni usate nel testo a seguire:

CAI Club Alpino Italiano

CD Consiglio Direttivo

CE Commissione Elettorale

CRC Collegio Revisori Conti

ODC Organo di controllo

GR Gruppo regionale

Capo I - Dell'elettorato attivo e passivo

Art. 1) (Ambito di applicazione)

Il presente regolamento si applica per l'elezione del CD e del CRC da parte dell'Assemblea dei soci, a esclusione della nomina dell'ODC

Art. 2 (Soci elettori)

Sono elettori tutti i soci che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno antecedente l'inizio delle votazioni, e siano in regola con le quote sociali.

Art. 3 (Soci eleggibili)

Può essere eletto Consigliere ogni socio della Sezione che abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia in regola con le quote sociali, e sia iscritto al CAI da almeno due anni. Fra i Consiglieri può essere eletto Presidente colui che abbia un'anzianità di almeno tre anni.

Art. 4 (Casi di ineleggibilità e incompatibilità)

Coloro che hanno con la Sezione rapporti di lavoro subordinato e rapporti economici continuativi, ancorché non subordinati, non possono essere eletti alle cariche sociali.

I membri della CE non possono essere eletti Consiglieri né Revisori dei conti.

In nessun caso potranno essere candidati, né eletti i soci che non abbiano i requisiti di cui all'art. 27 del Regolamento sezionale. Qualora una ipotesi di ineleggibilità dovesse verificarsi nei confronti di un socio eletto ad una delle cariche sociali, egli decadrà di diritto dalla carica e sarà sostituito secondo quanto previsto nell'art. 5.

Sono casi di incompatibilità fra più cariche:

- 1) Reggente di Sottosezione;
- 2) Membro degli organi collegiali del Raggruppamento regionale e centrali.

L'eletto che versi in una situazione di incompatibilità deve optare fra la carica già ricoperta e la nuova carica cui è stato eletto nel termine perentorio di giorni otto dalla data di proclamazione degli eletti con comunicazione al Segretario della CE

Art. 5 (Sostituzioni)

Il Consigliere o il Revisore dei conti che venga a mancare o dia le dimissioni durante il proprio mandato, è sostituito automaticamente dal primo dei non eletti, che assume a tutti gli effetti l'anzianità del sostituito.

Nel caso che venga a mancare per qualsiasi ragione l'intero Consiglio Direttivo o il Collegio dei Revisori dei conti, è indetta una consultazione elettorale per procedere alla reintegrazione dell'organo vacante.

I nuovi eletti assumono a tutti gli effetti l'anzianità dei membri sostituiti.

Capo II - La Commissione Elettorale

Art. 6 (Composizione)

La Commissione Elettorale è composta da non meno di otto e non più di dieci membri effettivi e da uno fino ad un massimo di tre membri supplenti eletti dall'ultima Assemblea ordinaria antecedente la scadenza del mandato conferito ai componenti in carica degli organi sociali. In caso di impedimento di uno o più commissari effettivi subentrano i commissari supplenti in ordine di anzianità di iscrizione al CAI, assumendone le funzioni.

Il socio accettando l'elezione a componente della CE rinuncia in modo irrevocabile alla candidatura al Consiglio Direttivo.

La CE resta in carica fino alla elezione di nuova CE da parte dell'Assemblea dei soci.

Art. 7 (Convocazione)

La Commissione Elettorale deve essere convocata dal Segretario della Sezione non oltre quindici giorni dalla nomina.

Art. 8 (Presidente e segretario della Commissione)

La Commissione elegge nel suo seno un Presidente ed un Segretario.

Il Presidente della CE dirige le riunioni della Commissione, presiede il seggio elettorale ed ha la responsabilità della regolarità delle operazioni di voto e di spoglio delle schede.

Il Segretario della CE:

- a) redige i verbali delle riunioni;
- b) dà attuazione alle delibere della Commissione;
- c) riceve le liste elettorali e le candidature;
- d) provvede alla pubblicazione dei risultati elettorali e del verbale di proclamazione degli eletti;
- e) riceve i reclami di cui all'art. 14;
- f) pubblica mediante affissione all'albo della Sezione e inserzione sul sito Internet della stessa gli atti e provvedimenti della Commissione.

Art. 9 (Funzionamento della Commissione)

La Commissione delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Presidente o del suo delegato. I verbali sono sottoscritti dal Presidente della Commissione Elettorale o suo delegato e dal Segretario.

La Commissione adotta, nel rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento generale della Sezione, tutti provvedimenti opportuni per l'espletamento del proprio mandato, per il miglior andamento delle operazioni di voto e di scrutinio, nonché per il suo migliore e più celere funzionamento.

Art. 10 (Primi compiti della Commissione)

La Commissione Elettorale, entro dieci giorni dalla sua prima adunanza, dopo aver eletto il Presidente e il Segretario, deve:

- a) fissare il termine utile, a pena di decadenza, indicato in giorno e ora, per la presentazione delle liste elettorali; tale termine non potrà essere successivo al 45 giorno antecedente la scadenza del mandato dei componenti in carica degli organi sociali;
- b) fissare i giorni in cui si terranno le operazioni di voto, che devono svolgersi in due giorni consecutivi presso la Sede della Sezione ed in unico giorno presso le Sottosezioni; tali giorni sono fissati tra il 5 ed il 30 di novembre;
- c) disporre che sia affisso all'Albo della Sezione il presente Regolamento e l'elenco dei componenti della Commissione, con l'indicazione di chi è stato nominato Presidente e Segretario della stessa, nonché un comunicato ai soci con indicato quanto stabilito nelle lettere a) e b).

Pur essendo l'affissione all'Albo l'unico modo legale di avviso ai soci, la Commissione curerà che il giorno e l'ora fissati per le votazioni siano pubblicati mediante ogni altro mezzo idoneo.

Art. 11 (Lista orientativa)

Non oltre due mesi dalla data della prima riunione della Commissione, questa deve preparare, assicurandosi l'adesione di massima degli interessati, una lista orientativa con almeno undici nominativi, dei quali almeno due preferibilmente devono essere nuove candidature, per i Consiglieri e almeno cinque per i Revisori dei conti, da affiggersi entro il predetto termine all'Albo della Sezione, ove rimarrà fino al termine delle votazioni.

Art. 12 (Ulteriori compiti della Commissione)

La Commissione Elettorale, adempiuto quanto sopra, provvede a:

- 1) controllare la validità delle liste elettorali che saranno presentate con le modalità di cui all'art. 13;
- 2) accertare che i candidati abbiano accettato di far parte delle liste presentate, ove l'accettazione non risulti dalla loro firma apposta nella lista accanto al nominativo del candidato;

- 3) verificare, l'eleggibilità di tutti i candidati;
- 4) raccogliere un breve curriculum personale di ogni candidato proposti con la lista orientativa di cui all'articolo precedente; il curriculum deve contenere un sintetico programma elettorale del candidato;
- 5) curare la pubblicazione della lista e dei curricula dei candidati presso la sede della Sezione e delle Sottosezioni con le modalità indicate nell'art. 8;
- 6) presenziare alle operazioni elettorali ed a vigilarne la regolarità;
- 7) fare lo scrutinio delle votazioni in seduta pubblica;
- 8) pubblicare i risultati dello scrutinio con le modalità indicate nell'art. 8;
- 9) dare comunicazione della elezione agli eletti mediante lettera firmata dal Presidente, con contestuale convocazione dei medesimi per la prima adunanza del nuovo CD;
- 10) redigere e presentare, ove lo ritenga opportuno ed ove sia stata presentata almeno una lista elettorale ai sensi dell'art. 13, una propria lista elettorale completa, ritirando in tal caso la lista orientativa di cui all'art. 11;
- 11) decidere sugli eventuali reclami presentati avverso le liste di cui all'art. 13.

Art. 13 (Liste elettorali)

Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale entro il termine perentorio fissato ai sensi dell'art. 10, lett. a).

Le liste elettorali devono contenere, a pena di inammissibilità delle stesse, un breve curriculum personale dei candidati in esse indicati, unitamente ad una dichiarazione sottoscritta dal candidato attestante la presenza dei requisiti di eleggibilità e l'accettazione della candidatura. I curricula dei candidati al CD devono contenere anche un sintetico programma elettorale.

Le liste elettorali devono contenere le candidature per ogni organo da eleggere.

Le liste devono essere sottoscritte da almeno cinquanta soci presentatori che godono del diritto di elettorato attivo verificati dalla Commissione elettorale; le firme devono essere apposte in modo chiaro e leggibile e corredate dalla data di nascita di ciascun socio presentatore. Tanto i soci presentatori che i candidati devono essere in pari con le quote sociali al momento della scadenza del termine fissato per la presentazione delle liste stesse. Non possono sottoscrivere in qualità di presentatori di una lista i candidati di quella o di altre liste. Ciascun socio che abbia il diritto di elettorato passivo può essere candidato in più liste. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente, la CE esamina tutte le liste presentate, approva le liste valide e vi appone il proprio visto, disponendo

affinché siano immediatamente affisse, unitamente ai curricula dei candidati, all'Albo della Sezione ed affinché sia inviata copia di esse unitamente ai curricula alle Sottosezioni per l'affissione nelle loro sedi.

Il Segretario provvede alla pubblicazione delle liste ai sensi dell'art. 8.

La campagna elettorale deve svolgersi in termini di assoluta correttezza ed in aderenza ai principi informativi del Sodalizio. Eventuali interventi, nell'osservanza di tali principi, possono essere pubblicati sui mezzi di comunicazione della Sezione.

Art. 14 (Reclami contro le liste)

Entro cinque giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle liste, possono essere presentati reclami scritti avverso le liste e gli altri provvedimenti della Commissione Elettorale con deposito presso il Segretario.

La CE riunisce tutti i reclami e si pronuncia sui medesimi entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente.

Le decisioni sui reclami sono pubblicate ai sensi dell'art. 8.

CAPO III – Le operazioni elettorali

Art. 15 (Votazione)

Per lo svolgimento delle operazioni elettorali dovranno essere presenti al seggio presso le sedi della Sezione almeno due membri della Commissione tra cui il Presidente, o un membro da lui delegato che ne esercita le funzioni. Presso le sedi delle sottosezioni il Presidente invia almeno un membro della Commissione all'uopo delegato; quest'ultimo potrà farsi coadiuvare dal Reggente della sottosezione o da un socio all'uopo delegato.

La votazione deve essere effettuata personalmente dall'elettore nelle ore e nei giorni stabiliti. All'elettore è consegnata dalla Commissione la scheda con riportati i nominativi indicati da tutte le liste. L'elettore è libero di votare anche al di fuori delle liste, purché il nominativo od i nominativi scelti direttamente dall'elettore siano quelli di socio o soci che godano del diritto di elettorato passivo.

L'elettore può votare al massimo cinque nomi per il CD e due nomi per il CRC.

I soci delle sottosezioni cittadine votano presso la sede della Sezione nei giorni per questa stabiliti.

Art. 16 (Scrutinio)

Le operazioni di scrutinio dei voti manifestati nella Sezione e nelle Sottosezioni avvengono contestualmente e senza interruzioni. Tali operazioni iniziano di regola immediatamente

dopo la chiusura delle votazioni, salvo che la CE, a causa delle circostanze, non ritenga opportuno di differirne l'inizio al mattino del giorno immediatamente successivo. In tale ipotesi la Commissione adotta tutte le opportune cautele per la salvaguardia e la conservazione delle urne sigillate contenenti le schede di voto.

Art. 17 (Proclamazione)

Avvenuto lo scrutinio delle schede, sono proclamati eletti Consiglieri i sette soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi. Nella elezione del CRC sono proclamati eletti i tre soci che hanno ottenuto il maggior numero di voti validi.

In caso di parità di voti, per determinare la elezione o la esclusione, si avrà riguardo all'anzianità dei soci che si trovino in tale situazione: saranno preferiti il socio o i soci più anziani, secondo le rispettive date di iscrizione al CAI e, in caso di ulteriore parità, secondo il numero della loro tessera.

Qualora venga meno prima della proclamazione, per qualsiasi causa, un eletto del nuovo CD o del nuovo CRC, la sostituzione avviene secondo l'ordine della graduatoria redatta dalla CE.

Il Segretario della CE cura il giorno stesso la pubblicazione del verbale con la proclamazione degli eletti ai sensi dell'art. 8.

Art. 18 (Reclami contro il risultato delle votazioni)

Eventuali reclami contro l'operato della Commissione Elettorale, ovvero contro i risultati delle elezioni, devono essere proposti a norma dell'art. 33 Regolamento generale della Sezione.

Art. 19 (Relazione finale; adempimenti successivi)

Adempiti i suoi compiti, la CE redige una breve relazione sull'andamento delle elezioni.

Il Presidente della CE convoca i neoconsiglieri eletti per la riunione preliminare del nuovo CD che si dovrà tenere entro il 15 dicembre. In detta riunione il Presidente della Commissione proporrà di eleggere alla carica di presidente della Sezione il consigliere eletto col maggior numero di voti; nel caso che quest'ultimo non accetti la carica, il Presidente della Commissione inviterà i consiglieri a procedere alla elezione del Presidente della Sezione con votazione a scrutinio segreto.

Terminate le operazioni di elezione del Presidente, la CE insedia il Presidente ed il CD della Sezione e consegna al primo la relazione della Commissione e tutti i documenti relativi alle elezioni

Il nuovo CD dopo l'insediamento procede seduta stante alla elezione del Vicepresidente, del Tesoriere e del Segretario.

Il Presidente della CE, entro il termine di cui al secondo comma, convoca i Revisori dei Conti neoeletti per la riunione preliminare del nuovo CRC nella quale si procede alla elezione del presidente del collegio e subito dopo il Presidente della Commissione insedia il nuovo CRC.

Art. 20 (Provvedimenti in caso di sostituzione di organo collegiale venuto meno durante il mandato)

Nel caso in cui vengano meno l'intero CD o l'intero CRC, la Commissione Elettorale provvederà ad avviare lo svolgimento delle elezioni in modo da assicurare la maggiore possibile celerità alle operazioni elettorali, nel rispetto dei termini fissati da questo regolamento in quanto applicabili.

* * * * *

Il presente regolamento è stato approvato con delibera dell'assemblea straordinaria dei Soci in data

Il Presidente dell'Assemblea

Il Presidente della Sezione

Il Segretario